



**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI AFFIDAMENTO SERVIZI
DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DOMICILIARE**

CIG: 86899082F0

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente appalto è l'affidamento servizi di assistenza educativa scolastica e domiciliare a favore di minori in situazione di disagio socio familiare, minori disabili, alunni disabili e con BES, di cui all'allegato IX del codice dei contratti pubblici di cui all'art. 140 del Decreto Legislativo n. 50/2016 pertanto la presente procedura è disciplinata esclusivamente dagli articoli richiamati all'articolo 140 del decreto sopra citato, che prevede l'obbligatorietà d'applicazione limitatamente agli articoli 142 e 143. Si applicheranno altri articoli del Decreto Legislativo n. 50 in data 18 agosto 2016 solo ed esclusivamente quando esplicitamente richiamati nel capitolato e disciplinare di gara.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di richiedere l'attivazione di specifici progetti nel settore dell'aggregazione e animazione per i minori nel periodo estivo.

L'attività affidata comprende l'erogazione dei servizi di assistenza educativa scolastica e domiciliare, come meglio specificati ai successivi artt. 34 e 35. Il Comune si riserva altresì di

Le prestazioni verranno svolte dall'Impresa Aggiudicataria secondo le indicazioni e disposizioni dettate dal Responsabile del Servizio Sociale, nel rispetto delle modalità e dei termini contenuti nel presente Capitolato e in osservanza degli indirizzi e dei programmi dell'Amministrazione comunale.

ART. 2 – Normative di riferimento

I servizi effettuati dall'appaltatore dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie.

Nel caso in cui vi fosse contrasto tra le disposizioni del presente capitolato e le statuizioni normative, prevarranno queste ultime.

Art. 3 – Durata del contratto

L'appalto ha durata triennale con effetto dalla data del 1° settembre 2021 o dalla data di aggiudicazione se successiva, con facoltà per le parti di stipulare la ripetizione del servizio, una sola volta per il periodo massimo di due anni ai sensi dell'art. 125, lettera f) del D. Lgs. 50/2016.

In caso di rinnovo del contratto per le annualità successiva è fatto salvo l'adeguamento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U., ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

La ditta affidataria ha l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute

sino a quando l'Ente non abbia provveduto a definire un nuovo contratto. L'appalto all'inizio del periodo contrattuale è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di 60 giorni di servizio effettivamente svolto. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di recedere il contratto senz'altra formalità che quella di trasmettere il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese successivo al compimento del periodo di prova.

Art. 4 – Valore complessivo dell'appalto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore complessivo dell'affidamento (IVA esclusa, se dovuta), comprensivo della possibilità di ripetizione servizi analoghi ai sensi dell'art. 125 lettera f) Codice Appalti, è stato stimato in € **799.520,00=** e nel dettaglio:

IMPORTO ORARIO		
€ 23,70=	importo presunto annuale	€ 159.904,00=
	durata	36 mesi
	importo a base d'asta	€ 479.712,00=
	Importo presunto complessivo per cinque anni affidamento (in caso ripetizione appalto art. 125 lettera f)	€ 799.520,00=

Valutate le caratteristiche e le modalità del servizio gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza sono da ritenersi pari a 1.500,00= annui.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto dell'appalto. Con il prezzo offerto in sede di gara, l'Affidatario ritiene compensati tutti gli oneri derivanti dalle presenti norme e tutto quanto occorra per fornire il servizio in ogni sua parte.

Art. 5 - Luogo e tempi di esecuzione

Le attività saranno così svolte:

- SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA presso la Scuola Primaria di Lipomo
 - Servizio di prescuola dalle 7.30 alle 8.15 da lunedì a venerdì;
 - Servizio di assistenza alla mensa dalle ore 12.45 alle ore 14.15 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì;
 - Servizio di doposcuola venerdì dalle ore 14.15 alle ore 16.30;
- SERVIZIO DI PROGETTI EDUCATIVI PER MINORI E ALUNNI DISABILI E CON BES: presso scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado frequentate da dagli alunni e/o presso il loro domicilio negli orari previsti dai singoli progetti individuali. Il servizio potrà svolgersi anche, previa valutazione dell'assistente sociale comunale e laddove non sussistano servizi già attivi, presso nidi e scuole dell'infanzia;
- SERVIZIO DI PROGETTI EDUCATIVI DOMICILIARE MINORI presso il domicilio dei minori negli orari previsti dai singoli progetti individuali;

I servizi di cui al punto 2 e 3 verranno svolti sul territorio comunale nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle 20.00 e il sabato dalle 7.00 alle 13.00. In caso di necessità e su valutazione dell'assistente sociale del Servizio Sociale del Comune e di servizi specialistici:

- potranno essere richiesti interventi anche in altri orari o in giorni festivi;
- saranno richiesti servizi presso sedi collocate fuori del territorio comunale.

In tali eventualità le tariffe relative saranno concordate per ogni singola richiesta nel rispetto del CCNL di riferimento.

Art. 6 - Fatturazione e modalità di pagamento

I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile posticipata sulla base delle fatture relative alle ore di servizio effettivamente svolte nel mese. Dovrà essere emessa una fattura con l'indicazione chiara del mese di riferimento e delle ore svolte, delle sedi di servizio cui si riferisce.

I prezzi sono quelli risultanti dall'esito della gara, salvo quanto previsto all'art. 5. Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

Pertanto, nessun compenso potrà essere richiesto dall'Affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel presente capitolato.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica.

Il Comune risolverà il contratto qualora l'Affidatario non esegua le transazioni nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 8 - Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

L'Affidatario è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

L'Affidatario è tenuto altresì all'espletamento di tutte le misure necessarie alla prevenzione della diffusione del coronavirus e alla fornitura ai propri dipendenti di tutti i presidi validi a tal fine.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. 81/08 nell'appalto in oggetto non sussistono rischi da interferenze che richiedano misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalla propria attività. In ogni caso le Parti, per il tramite dei rispettivi servizi di prevenzione e protezione, attueranno azioni di coordinamento per la risoluzione di eventuali problematiche di sicurezza connesse con le prestazioni oggetto di affidamento.

L'aggiudicatario è tenuto ad applicare quanto previsto nei suddetti Piani ed a comunicare all'Ente eventuali motivi che non li rendessero applicabili.

L'Affidatario deve garantire, obbligatoriamente ed entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio, lo svolgimento di corsi di addestramento previsti dal D.lgs.

81/2008 e ss.mm.ii al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato e le modalità con le quali l'impresa intende applicarli.

L'Affidatario è tenuto, inoltre, a presentare alla Stazione Appaltante attestazione che il personale impiegato nel presente appalto l'elenco abbia ha sostenuto i corsi di cui sopra, nonché corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto ed all'addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi anche in rapporto alla prevenzione della diffusione del coronavirus.

Art. 9 - Responsabilità dell'Affidatario e assicurazione

L'Affidatario dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi oggetto della presente gara e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.

L'Affidatario è tenuto ad usare la massima diligenza nella realizzazione del servizio.

L'Affidatario deve altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone utenti e presenti a vario titolo nel luogo di esecuzione del servizio.

A tal fine l'appaltatore, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile e della legge n.190/1985 contrae specifica Assicurativa valida per tutta la durata dell'appalto a copertura della responsabilità civile verso terzi - connessa allo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, compresi i rischi per danneggiamenti provocati da incuria, negligenza imperizia o imprudenza agli impianti, alle attrezzature e agli immobili. La predetta polizza dovrà avere massimali di importo non inferiore quelli di seguito indicati: R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 1.000.000,00 unico per sinistro; R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) Euro 1.000.000,00 per sinistro.

In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta copia ed inviata al Committente preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, il Comune di Lipomo non dovrà risultare espressamente escluso dal novero dei terzi.

In caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice pagato direttamente all'Amministrazione comunale per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima.

In ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali/capitali previsti dalla predetta polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 10 - Cauzione provvisoria

A garanzia dell'affidabilità dell'offerta, è richiesta a norma dell'art. 93, D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. la costituzione di una cauzione provvisoria. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 92 del D.lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. In relazione alle modalità di costituzione della cauzione si rinvia al disciplinare di gara.

Art. 11 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Affidatario è tenuto a prestare a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato

articolo 103. La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione prestata con le modalità previste dall'art. 93, comma 2, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., o mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del citato art. 93, e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto qualora l'Affidatario risulti in possesso delle certificazioni previste all'art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura ivi indicata. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà presentare alla Stazione Appaltante copia delle predette certificazioni in corso di validità.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente articolo comporta la decadenza dall'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della Stazione Appaltante.

Art. 12 - Ruolo e oneri del Comune di Lipomo

Il Comune di Lipomo esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei servizi per assicurare l'unitarietà e la qualità degli stessi di cui al presente capitolato d'oneri tramite il Responsabile dell'Area socioculturale e l'assistente sociale referente per il singolo caso.

Art. 13 - Ruolo e oneri dell'Affidatario

L'appaltatore si obbliga e garantisce di:

1. applicare, nei confronti del personale dipendente, tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché ad osservare le disposizioni vigenti in materia di assicurazione obbligatoria; qualora si tratti di soci prestatori d'opera agli stessi dovrà essere comunque garantito un trattamento economico e normativo equivalente e comunque non peggiorativo;
2. contrarre polizza assicurativa per garanzia di sinistri che possono derivare agli operatori o da questi causati agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo;
3. provvedere all'immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio dei propri operatori, nonché di quelli che dovessero risultare inidonei allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
4. provvedere all'aggiornamento e al coordinamento professionale dei propri operatori;
5. fornire al personale i veicoli necessari per raggiungere le abitazioni degli assistiti, nonché altri strumenti e/o attrezzature necessarie alla realizzazione del servizio;
6. garantire riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione;
7. effettuare incontri e/o mantenere il costante contatto con le figure professionali per coordinare il gruppo degli operatori coinvolti nei servizi affidati dal presente appalto;
8. organizzare, gestire e verificare il lavoro svolto dagli/le assistenti domiciliari, provvedere alla supervisione della loro attività, provvedere alla

- compilazione del prospetto degli interventi settimanali (Piani di lavoro), nonché di tutto quanto si renda necessario per lo svolgimento del servizio;
9. provvedere alla registrazione giornaliera dell'attività svolta dagli operatori, tramite la compilazione di apposita modulistica che dovrà essere controfirmata dall'utente;
 10. effettuare le verifiche relative al servizio con l'Assistente Sociale del Comune attraverso incontri di équipe, da svolgersi almeno trimestralmente o comunque ogni volta che si renda necessario presso la sede comunale, a cui dovranno obbligatoriamente partecipare gli operatori e il referente, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, all'efficacia ed efficienza della gestione e al buon andamento del servizio.

Art. 14 - Subappalto

E' fatto divieto di subappalto per il presente affidamento pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art. 15 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 16 - Inadempienze e penalità

Ove si verificano inadempimenti dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante si riserva di applicare penali in relazione alla gravità delle inadempimenti, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato: in relazione alla gravità dell'inadempimento accertato, da 0,3 per mille a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Per l'applicazione delle penali si procederà, anche a mezzo PEC, alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Comune, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.

Art. 17 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b. situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario;
- c. manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
- d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e. ritardo nell'avvio del servizio rispetto alle date di decorrenza del medesimo

- che saranno individuate dal Comune di Lipomo;
- f. subappalto non autorizzato della prestazione;
 - g. cessione totale o parziale del contratto;
 - h. mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Comune;
 - i. ingiustificata interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario;
 - j. violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - k. qualora l'Affidatario risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - l. qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
 - m. in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Comune di Lipomo;
 - n. in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

I casi elencati ai punti precedenti saranno contestati all'Affidatario per iscritto dal Responsabile del Procedimento previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione verrà comunicata tramite raccomandata A/R o altra modalità prevista dalla legge entro 60 giorni dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, il Comune di Lipomo, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di Lipomo di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell'Affidatario, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora l'esecutore sia un Raggruppamento temporaneo d'Impresa, in caso di fallimento, si applica la disciplina prevista dall'art. 48, comma 17 e 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 18 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso

inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Affidatario e l'applicazione delle penali già contestate. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dall'Ente.

Il Comune comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate all'Affidatario in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

Art. 19 - Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Comune, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario.

Art. 20 - Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario

Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altro Affidatario a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Art. 21- Recesso del Comune di Lipomo

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto d'appalto in oggetto al verificarsi di una o più, delle condizioni previste dall'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Comune di Lipomo può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall'art. 109, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia.

Art. 22 - Riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

Il suddetto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 23 - Spese

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono poste a carico dell'Affidatario.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate al Comune a seguito della esatta quantificazione delle stesse da parte della

Stazione Appaltante Provinciale (S.A.P) della Provincia di Como.

Art. 24 - Foro competente

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Como.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Art. 25 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Chiara Terzaghi. Il Responsabile del procedimento cura il corretto svolgimento del servizio e vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali.

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, nel Bando, nel contratto, si fa espresso richiamo alle vigenti norme in materia di contratti, al codice civile, al TUEL e successivi aggiornamenti, alle disposizioni legislative in materia di servizi pubblici, alle norme vigenti sul procedimento amministrativo, sulla tutela della privacy, sul diritto di accesso agli atti amministrativi e sulle disposizioni di legge vigenti al momento della gara e per quelle che saranno emanate nel corso di validità dell'appalto di cui al presente capitolato

TITOLO II – ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 27 - Condizioni minime di esecuzione del servizio

Le indicazioni fornite nel presente capitolato devono intendersi quali requisiti minimi che l'offerta di ogni singolo concorrente deve soddisfare per essere considerata valida.

Art. 28 - Modifiche dei servizi e variazioni

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile del Procedimento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 29 - Sospensioni ed interruzioni dei servizi

L'Affidatario non può sospendere i servizi in virtù di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente diritto dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto per colpa. In tal caso, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalla sospensione delle prestazioni che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

Nel caso di sospensione del servizio a favore di un utente, determinata da causa improvvisa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, dell'Affidatario, qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata tempestivamente per iscritto al RUP, dando prova dell'impossibilità dell'esecuzione del servizio, non si procederà alla risoluzione contrattuale o all'applicazione di penali.

In ogni caso la Stazione Appaltante non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde

al valore del mancato servizio.

Art. 30 - Continuità dei servizi

L'Affidatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Nulla è dovuto all'Affidatario in caso di mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause di impedimento per forza maggiore. Le vertenze sindacali che coinvolgano l'Affidatario e i suoi dipendenti devono rispettare pienamente le leggi vigenti in materia.

E' fatta salva l'applicazione delle eventuali penalità previste nel presente capitolato qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 31 - Clausola di gradimento del personale

Il Comune di Lipomo si riserva di richiedere all'Impresa Affidataria la sostituzione (con altre figure professionali equivalenti) del personale che, a suo insindacabile giudizio, risulti non idoneo alla relazione con l'utente e non in grado di svolgere le mansioni assegnate. In tal caso l'Impresa Affidataria dovrà procedere alla sostituzione con sollecitudine e, comunque, non oltre 20 giorni dalla richiesta del Committente, garantendo continuità del servizio ed un adeguato passaggio di consegne, i cui oneri saranno totalmente a carico dell'Aggiudicatario stesso.

La violazione di quanto previsto nel presente articolo costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 32 - Coordinatore generale del servizio

Per il corretto svolgimento dei servizi affidati, l'Affidatario è tenuto a nominare un Coordinatore, cui competerà il ruolo di interlocutore con il Comune per ogni questione inerente l'esecuzione del contratto. Tale figura deve essere in possesso di Laurea in Servizio sociale, Pedagogia o laurea in ambito sociologico o psicologico e di una significativa esperienza di almeno 10 anni nella gestione e nel coordinamento di Servizi di Assistenza Educativa.

Il Comune si rivolgerà direttamente al Coordinatore per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Coordinatore e si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge.

Il Coordinatore è tenuto a segnalare al Responsabile del Procedimento il nominativo del suo sostituto, in caso di sua temporanea indisponibilità o assenza.

TITOLO III – SPECIFICHE TECNICHE SUI SERVIZI INTEGRATI

Art. 33 – Luogo di svolgimento del servizio

Le attività saranno svolte nei luoghi come specificati all'art. 5.

Art. 34 - Finalità dei servizi oggetto di affidamento

Le finalità del servizio sono rivolte a:

- Favorire l'integrazione scolastica di soggetti disabili nelle scuole di ogni ordine e grado compresi gli asili nido e scuole dell'infanzia;
- Sostegno scolastico ed educativo a domicilio per minori che versino in situazioni di svantaggio personale e/o familiare;
- Sostegno a nuclei familiari in cui sia presente un componente minore o studente disabile, anche al fine di evitare forme di istituzionalizzazione;
- Supporto a nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di disagio, anche temporaneo, segnalati dai servizi specialistici.

- Lavorare all'interno della scuola al fine di integrare l'offerta formativa e didattica.
- Offrire supporto alle famiglie negli orari extra scolastici;
- Garantire assistenza all'interno dei servizi già presenti a scuola;
- Sostenere il lavoro di cura, accudimento e tutela delle famiglie nei confronti dei propri figli.
- Collaborare con la scuola e il personale nella stesura dei PEI al fine di intraprendere azioni condivise e concordate.
- Collaborare con i diversi servizi coinvolti nella redazione di progetti di sostegno e nella loro verifica e valutazione.
- Offrire interventi professionali finalizzati alla tutela dei minori.

Art. 35 - Tipologia delle prestazioni e caratteristiche del personale

L'appaltatore, uniformemente a quanto previsto dalla Legge 328/2000 dovrà garantire le seguenti prestazioni:

A. AIUTO EDUCATIVO DOMICILIARE:

- Aiuto educativo a favore di alunni disabili e minori con disagio sociale nei termini previsti dal Piano Educativo Individualizzato per lo svolgimento della programmazione scolastica;
- Supporto educativo alla famiglia accogliendone i bisogni nei limiti delle proprie competenze;
- Favorire lo sviluppo di una relazione positiva fra la famiglia e i servizi di riferimento;
- Accompagnamento dei soggetti nella fruizione del territorio e delle sue strutture per l'instaurazione e/o il mantenimento di rapporti amicali sul territorio;
- Accompagnamento dei soggetti nello svolgimento di attività sportive, ludico e ricreative come definito nell'ambito del singolo progetto
- Partecipazione alle riunioni di raccordo e verifica sulle singole situazioni con i servizi coinvolti;
- Collaborazione nella stesura dei progetti individuali.

B. AIUTO EDUCATIVO IN AMBITO SCOLASTICO

- fornire la necessaria assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili e minori con disagio sociale;
- nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti curricolari, collaborare con gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile e del minore con disagio sociale a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal P.O.F. (piano dell'offerta formativa); - nell'ambito della realizzazione dei P.E.I. (piani educativi individualizzati);
- accompagnare l'alunno disabile e il minore con disagio sociale, nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate; dove non sia eventualmente prevista la presenza dell'insegnante, nonché nella fruizione del territorio e delle sue strutture, avendo cura di attuare le azioni e le strategie per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale;
- collaborare con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico
- condividere gli obiettivi educativi con la famiglia, attraverso un costante passaggio di informazione da parte delle figure di sostegno, ma anche con

le verifiche tecniche che coinvolgono anche il consiglio di classe e l'equipe socio-sanitaria;

- presenziare, su indicazione del referente del Comune, ai momenti di recupero funzionale, collaborando con i terapisti perché gli interventi semplici siano correttamente continuati anche al di fuori della presenza del tecnico - specialista su prescrizione dello stesso; -
- collaborare, con i docenti di classe e i terapisti della riabilitazione, all'individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e l'integrazione dell'alunno disabile e minore con disagio sociale; -
- partecipare, laddove richiesto dalla scuola, alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, agli incontri con i referenti delle strutture sanitarie e con i servizi territoriali; -
- partecipare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;

C. ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA

- Interventi di assistenza di prescuola;
- Interventi di assistenza di doposcuola;
- Sostegno alla figura delle insegnanti nel momento della refezione e del post. Mensa.

La figura professionale incaricata allo svolgimento delle prestazioni dovrà essere necessariamente in possesso della qualifica di EDUCATORE PROFESSIONALE. Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto ogni operatore dovrà avere in dotazione un automezzo proprio o di proprietà della ditta appaltatrice i cui costi, anche di gestione e percorrenze, saranno a carico della Ditta appaltatrice sollevando il Comune di Lipomo da ogni responsabilità per danni che dovessero subire/arrecare gli operatori stessi, gli utenti ed i terzi.

Si precisa inoltre che gli automezzi utilizzati, per i quali dovrà essere garantita una puntuale manutenzione, dovranno essere adeguati al tipo di servizio richiesto e conformi alle normative di sicurezza.

Art. 36 – Modalità organizzative del servizio

Il servizio dovrà essere assicurato per tutto il periodo di validità dell'appalto,

1. SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA per la durata dell'anno scolastico e in base ai tempi di apertura della scuola;
2. SERVIZIO DI PROGETTI EDUCATIVI PER MINORI E ALUNNI DISABILI E CON BES per la durata dell'anno scolastico e comunque in base a quanto previsto dal singolo progetto;
3. SERVIZIO DI PROGETTI EDUCATIVI DOMICILIARE MINORI per la durata prevista nel singolo progetto.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare una presenza di operatori per il tempo necessario a garantire l'espletamento del servizio con la massima cura e diligenza. Per quanto concerno i servizi di assistenza educativa l'avvio degli interventi deve coincidere con l'avvio dell'anno scolastico.

Per il servizio di progetti educativi l'avvio del servizio essere assicurato tempestivamente dalla Ditta appaltatrice nel rispetto di quanto previsto dal progetto individuale e di quanto definito negli incontri di presentazione della situazione, e comunque in media entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal momento della richiesta di attivazione inoltrata dal Servizio Sociale del Comune.

L'aggiudicatario deve coordinarsi preventivamente con l'Assistente Sociale del Comune ed per la conoscenza della situazione e per la definizione dell'operatore designato all'esecuzione del servizio.

La rilevazione dei bisogni, l'esame dei casi, l'individuazione dei destinatari del servizio (ammissioni e dimissioni), le modalità di intervento degli operatori, la programmazione, la vigilanza ed il controllo, sono di competenza del Servizio Sociale del Comune.

La Ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire la reperibilità del referente, compresi i giorni festivi e prefestivi, per la risoluzione di qualsiasi problema o esigenza che si dovessero manifestare nell'esecuzione del servizio.

La Ditta appaltatrice non può modificare di propria iniziativa il progetto educativo individuale o l'organizzazione dei servizi di assistenza scolastica; le eventuali proposte di modifica/sospensione devono essere valutate e concordate con il Servizio Sociale del Comune e con tutti gli enti coinvolti. Al servizio sociale comunale devono essere prontamente ricondotte tutte le eventuali evenienze/problemi che insorgano nell'esecuzione dei servizi o in ordine alla realizzazione dei progetti educativi. È indispensabile assicurare nel tempo un rapporto personalizzato operatore-utente. Il ricorso alla rotazione degli operatori deve comunque limitarsi alle sostituzioni per assenze temporanee (malattie, ferie, ecc.) o per cessazione dal servizio.

Art. 37 - Oneri per l'Affidatario e contratto collettivo

Nell'esecuzione del contratto, l'Affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti l'appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi stessi, e un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto nei citati contratti collettivi nazionali, qualunque sia il rapporto giuridico/contrattuale intercorrente tra Affidatario e lavoratore/prestatore.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Affidatario è tenuto all'adeguamento delle condizioni retributive in base alle nuove determinazioni relative al costo del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Su richiesta del Comune di Lipomo, l'Affidatario deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei lavoratori impiegati nelle attività richieste.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, l'Ente, previa comunicazione all'Affidatario delle inadempienze rilevate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate.

L'Affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

La violazione di quanto previsto ai commi precedenti costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 38 – Clausola sociale

Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto e le finalità sociali che la Stazione Appaltante fa proprie, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice dei Contratti.

Come disposto dalle linee guida di ANAC N. 13, approvate con Deliberazione n. 114 del 13 febbraio 2019 il concorrente ***“deve allegare all’offerta un progetto di assorbimento dei lavoratori dell’impresa uscente, di cui si fornisce un elenco unitamente alla documentazione di gara, atto ad illustrare le concrete modalità di***

applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)”.

Come indicato nelle richiamate linee guida “l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).

In sintesi la corretta osservanza della c.d. clausola sociale, inserita nella presente lex specialis, non impone alcun obbligo di assumere tutti i precedenti lavoratori, con connessa attribuzione agli stessi di identiche mansioni, né comporta ‘automatismi’ tali da inficiare la libertà dell’imprenditore nell’organizzare la propria attività di impresa, bensì impone semplicemente di assumere un numero di lavoratori tali da assicurare il servizio”.

Ciò in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 272/2018; C.d.S. sez. III 27.9.2018 n.5551 e sez. V 28 agosto 2017 n.4079; TAR Toscana, 13/2/2017, n. 231/2017; Tar Lombardia, Sez. IV, 6 aprile 2018, n. 936), nonché ad univoca giurisprudenza comunitaria.